

SOCIETÀ INTERNAZIONALE DI STUDI FRANCESCANI  
CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI STUDI FRANCESCANI

# UBERTINO DA CASALE

Atti del XLI Convegno internazionale

*Assisi, 18-20 ottobre 2013*



FONDAZIONE  
CENTRO ITALIANO DI STUDI  
SULL'ALTO MEDIOEVO  
SPOLETO  
2014

## INDICE

Consiglio direttivo della Società internazionale di studi francescani e organi direttivi del Centro interuniversitario di studi francescani .....	pag.	VII
Programma del XLI Convegno internazionale .....	»	IX
Relazioni .....	»	1
MARCO BARTOLI, <i>Ubertino nella storiografia, e oltre</i> .....	»	3
ANTONIO MONTEFUSCO, <i>Autoritratto del dissidente da giovane. Gli anni della formazione di Ubertino nel primo Prologo dell'Arbor vitae</i> .....	»	27
MARINA SORIANI INNOCENTI, <i>Ubertino da Casale, fervens praedicator evangelicae veritatis</i> .....	»	83
CARLOS M. MARTÍNEZ RUIZ, <i>Historia y proceso redaccional del Arbor vitae</i> .....	»	113
RICCARDO PARMEGGIANI, <i>Ubertino e lo Spiritus libertatis</i> .....	»	149
FRANCESCO VERDEROSA, <i>Ubertino e le fonti francescane</i> ...	»	189
PAOLO VIAN, « <i>Noster familiaris sollicitus et discretus</i> »: <i>Napoleone Orsini e Ubertino da Casale</i> .....	»	217

ROBERTO LAMBERTINI, <i>Ubertino contro la Comunità: argomenti e posta in gioco</i> .....	pag. 299
ALBERTO CADILI, <i>L'“enigma” degli ultimi anni di Ubertino da Casale</i> .....	» 325
SYLVAIN PIRON, <i>La réception de l'œuvre et de la figure d'Ubertin de Casale</i> .....	» 403
INDICE DEI NOMI .....	» 443

ROBERTO LAMBERTINI

Ubertino contro la Comunità:  
argomenti e posta in gioco



## INTRODUZIONE

« Quando poi afferma che nell'Ordine ci sono frati ambiziosi, si risponde che a costoro vengono negate le promozioni che ambiscono avere, come è accaduto proprio allo stesso frate Ubertino. Poiché ambiva diventare diffinitore, i suoi confratelli non lo hanno voluto eleggere a questa carica, per questa ragione si separò dai frati della sua provincia e divenne capo altrove, come un novello Maometto... »<sup>1</sup>.

Questa affermazione è desunta dal testo noto come *Sapientia bedificavit*: questo trattato è probabilmente uno dei meno fortunati editorialmente tra quelli venuti fino ad ora alla luce, perché Franz Ehrle non solo ne pubblicò solamente degli *excerpta*, – il che può ben essere comprensibile, data la natura ripetitiva di questa produzione<sup>2</sup> –, inframezzandoli alla sua

---

<sup>1</sup> RAIMONDO DI FRONSAC, *Sapientia bedificavit*, edito in F. EHRLE, *Zur Vorgeschichte des Concils von Vienne, Schluss*, in *Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte*, III (1887), p. 119: « Quod autem dicit quod in ordine sunt ambitiosi; respondetur, quod tales repelluntur a promotionibus, quas ambiunt, ut ipse frater Ubertinus. Quia enim ambiebat, ut esset diffinitor, et fratres noluerunt eum in diffinitorem eligere, ideo recessit a consortio fratrum illius provincie et fecit se caput alibi ut alius Machometus ».

<sup>2</sup> EHRLE, *Zur Vorgeschichte* cit., p. 93: « um unnöthige Wiederholungen zu vermeiden, stehe ich von der vollständigen Mittheilung des Actenstückes ab ».

trascrizione del trattato di Ubertino detto *Rotulus iste*<sup>3</sup>. Come risultato, pur avvertito dall'introduzione, il lettore può essere indotto dalla *mise en page* a credere che esista nelle fonti uno scritto che si configura in questo modo<sup>4</sup>. Tuttavia, anche se tutt'altro che rara in questa e altre dispute coeve, questa forma a tesi e confutazione della tesi è solo il risultato di un "montaggio" di Ehrle, che pubblica, in modo come intrecciato<sup>5</sup>, le trascrizioni di due testi conservati in manoscritti ben diversi<sup>6</sup>. Restituendo a *Sapientia bedificavit* la sua dimensione

---

<sup>3</sup> Ibid., pp. 93-137.

<sup>4</sup> Ne sembra convinto, nella sua pur valida presentazione del contributo di Ubertino alla controversia, C. M. MARTINEZ RUIZ, *De la dramatizacion de la Pascua a la Cristologia. El cuarto libro del Arbor vitae Crucifixae Iesu de Ubertino de Casale*, Roma, 2000, p. 260, n. 339: « Su texto se ha conservado intercalado en la respuesta de Ubertino ... ». Martinez Ruiz sembra propendere per una datazione un poco più alta del trattato *Sapientia bedificavit*, come del resto anche M. DAMIATA, *Povertà e potere, Il problema della povertà evangelica e francescana nel sec. XIII e XIV: Origine del pensiero politico di G. d'Ockham*, Firenze, 1978, pp. 199-223; G. L. POTESTÀ, *Storia ed escatologia in Ubertino da Casale*, Milano, 1980, pp. 180-181 propende invece, penso a ragione, per una datazione più avanzata.

<sup>5</sup> Vi sono tuttavia brani in cui risulta evidente che il brano presentato da Ehrle come *Erwiderung der Communität* non risponde direttamente al *Rotulus iste*, ma a tesi tratte da questo e da altri testi; cfr. p. es. RAYMONDO DE FRONSAC, *Sapientia bedificavit*, ed. cit., p. 119.

<sup>6</sup> Il trattato di Ubertino conosciuto come *Rotulus iste* è conservato infatti nei mss. Firenze, Biblioteca Medicea-Laurenziana, Santa Croce, Plut 31, sin 3, ff. 201r-205v, che è utilizzato come manoscritto-guida da Ehrle, e Padova, Biblioteca Capitolare, A. 60, ff. 23v-36v, le cui varianti sono per lo più indicate in nota; del manoscritto padovano si veda la breve descrizione in S. BERNARDINELLO, *Catalogo dei codici della Biblioteca Capitolare di Padova*, Padova, 2007, pp. 115-117; il manoscritto laurenziano è descritto in A. HEYSSE, *Descriptio Codicis Bibliothecae Laurentianae Florentinae S. Crucis, Plut. 31 sin., cod. 3*, in *Archivum Franciscanum Historicum*, 11(1918), pp. 251-269; tra i testimoni non utilizzati da Ehrle, ms. Ravenna, Biblioteca classense, 298, come indicato da A. HEYSSE, *Ubertini de Casali Opusculum "Super tribus sceleribus"*, in *Archivum Franciscanum Historicum*, 10 (1917), pp. 103-174, nello specifico p. 115. Dello scritto *Sapientia bedificavit* ho potuto vedere il testimone, Paris, Bibliothèque nationale, lat. 4350, ff. 18r-31v, mentre sulla provenienza del codice dalla collezione del Cardinale Guidi di Bagno (†1641), si veda A. LESAGE, *Les Manuscrits du Cardinal Guidi de Bagno*, in *Scriptorium*, 51 (1997), pp. 104-151; esiste anche una copia del XVII secolo, Roma, Archivio S. Isidori

di trattato indipendente, diventa più agevole confermare la sua datazione più tarda, per quanto l'elevato numero di testi prodotti nel breve spazio di poco più di due anni, tramandati senza indicazioni cronologiche assolute, renda difficile il compito degli storici. Il testo stesso si presenta come risposta non solo alle obiezioni di Ubertino, ma anche alle sue repliche, il che ha fatto ragionevolmente pensare a Ehrle che lo scritto risponda sia a *Rotulus iste* sia a *Ostendam vos fabricatores mendacii*<sup>7</sup>. In questo caso, *Sapientia bedificavit* potrebbe essere considerato come la confutazione di due scritti di Ubertino, di cui uno si configurava come confutazione della risposta polemica che la Comunità<sup>8</sup> aveva contrapposto alle sue accuse. Lo attribuisce ad una fase finale della controversia anche l'*index diplomaticus* – per utilizzare l'espressione preferita da Eva Wittneben<sup>9</sup> – detto *Sol ortus* secondo il quale, più genericamente, si tratterebbe di una *collectio* degli argomenti prodotti da entrambe le parti, raccolta dal procuratore dell'Ordine<sup>10</sup>.

---

de Urbe, n. 42, p. 230-264; cfr. L. OLIGER, *De novo Codice collectionis Actuum Fr. Raymundi Fronsiaci ordinis Procuratoris*, in *Archivum Franciscanum Historicum*, 7 (1914), pp. 159-160, ma, più recentemente, S. PIRON, *Un cahier de travail de l'inquisiteur Jean de Beaune, Oliviana* [En ligne], 2 | 2006, mis en ligne le 24 mars 2006, consulté le 05 avril 2014. URL : <http://oliviana.revues.org/26>; a questo proposito per me è un piacere oltre che un dovere ringraziare Sylvain Piron per l'aiuto nel procurarmi accesso alle sezioni del testo non pubblicate da Ehrle; non sono stato ancora in grado di verificare l'indicazione, molto generica, dell'esistenza di un'ulteriore copia, contenuta in A. HEYSSE, *Anonymi spiritualis responsio "Beatus vir" contra "abbreviativam communitatis"*, in *Archivum franciscanum historicum*, 42 (1949), pp. 213-235, in part. p. 214.

<sup>7</sup> Cfr. F.-M. DELORME, *Notice et extraits d'un manuscrit franciscain*, in *Collectanea Franciscana*, 15 (1945), pp. 5-91, nello specifico pp. 22-23.

<sup>8</sup> Sull'uso del termine "Comunità" in questo contesto, si veda M. J. CUSATO, *Whence 'the Community'?*, in *Franciscan Studies*, 60 (2002), pp. 39-92.

<sup>9</sup> E. L. WITTEBEN, *Bonagratia von Bergamo. Franziskanerjurist und Wortführer seines Ordens im Streit mit Papst Johannes XXII.*, Leiden - Boston, 2003, p. 20.

<sup>10</sup> *Sol Ortus*, edito in EHRLE, *Zur Vorgeschichte* cit., pp. 7-32, in particolare p. 24 «...quedam brevis collectio in qua continetur summarie materia tota obiectorum per partem adversam contra ordinis communitatem et responsionum ordinis ad obiecta, que collegit tunc ordinis procurator in concilio Viennensi...».

Senza dubbio, comunque, la frase riportata in apertura esprime bene l'atmosfera in cui si era avviluppata la *magna disceptatio* alle prime battute del Concilio di Vienne. Raimondo descrive ormai il leader della parte avversa come seminatore di discordie ed eresiarca (questa l'idea evocata dal richiamo a Maometto<sup>11</sup>) fabbricatore di calunnie, macchiato più dei suoi avversari delle colpe che rinfaccia loro. Il *climax* tragicomico è probabilmente raggiunto nella descrizione dell'episodio in cui l'impetuoso spirituale, in sella alla sua cavalcatura, quasi travolge il teologo inglese Riccardo di Conington, che cammina nel fango di Vienne<sup>12</sup>. Con questo ritratto "al veleno" – si direbbe oggi – Raimondo reagisce all'immagine, proposta a tinte fosche da Ubertino, di una leadership dell'Ordine incapace di far rispettare l'osservanza regolare perché anch'essa coinvolta nelle trasgressioni. Ubertino rincarava poi la dose, che già nel suo primo intervento aveva denunciato i misfatti compiuti dalla *Communitas* nel reprimere chiunque avesse avuto il coraggio di protestare contro una situazione ormai insopportabile<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Per un'introduzione al problema dell'immagine di Maometto nella tradizione occidentale, si può utilmente consultare D. FABRIZIO, *Il Profeta della discordia. Maometto e la polemica islamo-cristiana medioevale*, Milano, 2011.

<sup>12</sup> RAYMONDO DI FRONSAC, *Sapientia bedificavit*, ed. cit., p. 104: « responderetur pro parte ordinis, quod si opponens ivisset nuper in Vienna peditando, non posuisset cum pedibus equi, cui insidebat, magistrum theologie peditantem per lutum, fratrem Rycardum ministrum Anglie in tanto periculo, sicut fecit ». Si osservi che il riferimento a Vienne suggerisce fortemente che il testo sia stato composto dopo lo spostamento dei protagonisti della controversia nella città conciliare.

<sup>13</sup> UBERTINO DA CASALE, *Sanctitas vestra*, edita in EHRLE, *Zur Vorgeschichte* cit., pp. 51-89, in part. pp. 55-56: « Et quando fratres spirituales talia allegant vel similia contra impuritates, quas vident, vel se excusant, si eis talia imponuntur, ipsi reputantur superstitiosi et fatui, et quod nefas est dicere, vocant eos hereticos aliqui stulti prelati, et facientes sectam, sicut patet in impiis iudiciis factis super eos in provincia Tuscie et provincia Provincie et provincia Marchie... ». Questo testo, edito da Ehrle sulla base del ms. Basel, Universitätsbibliothek, C. V. 19., è attribuito alle prime fasi del dibattito, nei primi mesi del 1310. Per una descrizione del codice: [http://www.ub.unibas.ch/digi/a100/kataloge/mscr/mscr\\_\\_c/BAU\\_\\_5\\_\\_000119274\\_\\_cat.pdf](http://www.ub.unibas.ch/digi/a100/kataloge/mscr/mscr__c/BAU__5__000119274__cat.pdf) (ultima visita 14 aprile 2014)

Se dovessimo dar credito alle accuse che i due schieramenti in conflitto si scambiavano, vedremmo da una parte uomini dell'*establishment* disposti a tutto pur di mantenere uno *status quo* del quale si avvantaggiano, dall'altra l'arrivista calunniatore che sta conducendo una partita scorretta dalla posizione privilegiata dell'esenzione. Dietro questo fuoco incrociato di squalifiche reciproche si può intravedere anche uno scontro tutto curiale tra due gruppi in lotta per il favore papale, entrambi dotati di robusti sostegni all'interno del collegio cardinalizio<sup>14</sup>. Non a caso, nel fitto scambio di libelli non si perde occasione di presentare la controparte come avversa all'autorità papale: l'uso massiccio del riferimento alle presunte condanne di Olivi da parte della Comunità è cosa nota<sup>15</sup>, ma non manca, da parte di Raimondo, il suggerimento che Ubertino violi, in dispregio dell'autorità papale, il divieto di commentare la *Exiit*<sup>16</sup>. Anche Ubertino, da parte sua, coglie l'occasione per interpretare l'appello della Comunità contro l'esenzione accordata agli "Spirituali" come un'offesa all'autorità del pontefice<sup>17</sup>. Oppure, nel *De tribus sceleribus*, accusa i suoi avversari di

---

<sup>14</sup> I rapporti di Ubertino da Casale con Napoleone Orsini sono cosa nota, ma si veda ora il contributo di Paolo Vian in questo stesso volume; il ruolo tra gli altri del cardinale Giovanni da Morrovalle a favore della Comunità risalta perfino nei trattati della *disceptatio*: cfr. *Sapientia bedificavit*, ed. cit., p. 180.

<sup>15</sup> Per una messa a punto complessiva, cfr. S. PIRON, *Censures et condamnation de Pierre de Jaen Olivi. Enquête dans le marges du Vatican*, in *Mélanges de l'Ecole française de Rome, Moyen Âge*, 118/2 (2006), pp. 313-373.

<sup>16</sup> RAYMONDO DI FRONSAC, *Sapientia bedificavit*, ms. Paris, Bibl. Nat., lat. 4350 (il brano non compare nella trascrizione parziale di Ehrle, p. 96), f. 20a: « unde eius argumentatio est frivola ut ex predictis patet et eius sententia contradictionem implicat, regulam et votum depravat et ut patet in preallegatis paragraphis expresse est ab ecclesia condempnata et dogmatizans eam est excommunicationis vinculo [f.20v]innodatus ut apparet ex fine declarationis ».

<sup>17</sup> UBERTINO DA CASALE, *Sanctitati apostolicae*, edita in F. EHRLE, *Zur Vorgeschichte des Concils von Vienne*, in *Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte*, II (1886), p. 383: « et ab ea data vel danda appellare, est dicere, sanctissimum patrem dominum papam et sacrum collegium errasse et non nos posse protegere; quod est vere ipsos hereticos esse ». Il testo è edito da Ehrle sulla base del codice padovano (vedi so-

aver determinato in materia di *usus pauper* quando la questione pendeva ancora davanti al pontefice, incorrendo nella scomunica<sup>18</sup>.

Si è trattato quindi di uno scontro ad altissimi livelli curiali, con una posta in gioco rilevante per entrambi: da una parte la possibilità di mettere fuori gioco un avversario temibile, che facendo leva sull'inosservanza della *Regola* delegittima dall'interno equilibri di vertice ormai stabilizzati; dall'altra, probabilmente, l'opportunità di emergere come leader, in particolare se l'istituto dell'esenzione, da soluzione temporanea volta a rendere possibile la *magna disceptatio*, si fosse trasformato in qualcosa di più durevole.

Lo scopo del presente contributo non è affermare che questa controversia sia stata "solo di una lotta di potere", non foss'altro perché non mi è molto chiaro cosa si intenda dire quando si fa un'affermazione di tal genere, anche con riferimento ad altri contesti. Nel caso specifico, mi pare evidente che la lotta per i principi si intrecci con quella per avere il potere, la facoltà di farli valere. Poiché la storiografia abbonda ormai di ricostruzioni, più o meno dettagliate, più o meno

---

pra, n. 6) perché la copia contenuta nel Laurenziano è abbreviata; lo si data alla metà del 1311 (cfr. p. es. MARTINEZ RUIZ, *De la dramatizacion* cit., p. 263).

<sup>18</sup> UBERTINO DA CASALE, *Super tribus sceleribus*, edito in A. HEYSSE, *Ubertini de Casali opusculum "Super tribus sceleribus"*, in *Archivum Franciscanum Historicum*, 10 (1917), pp. 103-175, p. 123: « Ex quo liquet aperte ex hiis que infra dicuntur, quod sententiam excommunicationis incurrunt et penas et infamiam criminis que debentur contra sententiam apostolice Sedis... Nam tu, libelle, diffinis id quod sibi diffiniendum summus pontifex reservavit... ». Il *libellus* cui fa riferimento Ubertino è il testo *Circa materiam de usu paupere*, che difende la posizione della comunità; anche questo trattato è edito da Heysse insieme con la risposta di Ubertino, nell'articolo sopra citato, sulla base del manoscritto Laurenziano e del manoscritto di Ravenna già citati sopra, alla nota n. 6; a causa delle vicende belliche Heysse non poté far uso del ms. Wien, Österreichische Nationalbibliothek, 3417, per il quale si veda *Tabulae codicum manu scriptorum praeter graecos et orientales in Bibliotheca Palatina Vindobonensi asservatorum* II; Wien, 1864-1899, p. 283. (reperibile anche <http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/kataloge-HSA.htm#Wien> ultima visita 1 aprile 2014).

valutative, della *magna disceptatio* nel suo complesso<sup>19</sup>, mi proverò di evidenziare tre nuclei problematici dell'opposizione di Ubertino alla Comunità. La difesa della figura di Olivi rimarrà volutamente in ombra, anche perché oggetto di altri contributi raccolti in questo volume, se non per la terza parte di questo saggio, dal momento che la difesa del concetto di *usus pauper* è inscindibilmente legata alla figura del teologo di Sérignan.

### 1. LA QUESTIONE DELL'OSSERVANZA REGOLARE

Anche se non compare al primo posto tra gli *articuli* proposti dal Pontefice Clemente V, – dove campeggia invece la questione dello *spiritus libertatis*<sup>20</sup> – la questione dell'osservan-

---

<sup>19</sup> Oltre ai pionieristici lavori di Ehrle, ricordo a titolo indicativo, non esaustivo, varie ricostruzioni, inserite vuoi in monografie su Ubertino, vuoi in studi più generali: E. KNOTH, *Ubertino von Casale. Ein Beitrag zur Geschichte der Franziskaner an der Wende des 13. und 14. Jahrhunderts*, Marburg, 1903, pp. 51-122; CHR. HUCK, *Ubertin von Casale und sein Ideenkreis, Ein Beitrag zum Zeitalter Dantes*, Freiburg i/B, 1903, pp. 20-33; F. CALLAËY, *L'idéalisme franciscain spirituel au XIV siècle. Étude sur Ubertin de Casale*, Louvain-Paris-Bruxelles, 1911, pp. 141-193; GRATIEN DE PARIS, *Histoire de la fondation et de l'évolution de l'ordre des frères mineurs au XIIIe siècle, Bibliographie mise à jour par M. d'Alatri et S. Gieben*, Roma, 1982 [prima ed. 1928], pp. 441-457. E. MÜLLER, *Das Konzil von Vienne 1311-1312. Seine Quellen und seine Geschichte*, Münster, 1934, pp. 252-307; R. MANSSELL, *Spirituali e Beghini in Provenza*, Roma, 1959, pp. 96-114; M. D. LAMBERT, *Povertà Franciscana. La dottrina dell'assoluta povertà di Cristo e degli Apostoli nell'Ordine francescano (1210-1323)*, Milano, 1995 [edizione inglese 1961], pp. 179-194; G. TARELLO, *Profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham*, in *Scritti in memoria di Antonio Falchi. Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova*, Milano, 1964, pp. 338-448, nello specifico 398-411; ridotto al minimo J. MOORMAN, *A History of the Franciscan Order from its Origins to the Year 1517*, Oxford, 1968, pp. 198-204; M. DAMIATA, *Povertà e potere* cit., pp. 199-223; POTESTÀ, *Storia ed escatologia* cit., pp. 178-190; sintetico D. NIMMO, *Reform and Division in the Franciscan Order (1226-1538)*, Roma, 1987, pp. 119-134; dalla prospettiva della *Exivi de Paradiso*, G. G. MERLO, *Nel nome di San Francesco*, Padova, 2003, pp. 252-260.

<sup>20</sup> Gli articoli si ricavano dalla risposta di Raimondo Gaufridi, edita in EHRLE,

za regolare assume senza dubbio un'importanza centrale nell'attacco portato da Ubertino alla Comunità, fin dallo scritto *Sanctitas vestra*, che viene datato agli inizi del 1310<sup>21</sup>. Sarebbe tedioso, qui, riprendere dettagliatamente le pratiche stigmatizzate da Ubertino come contrarie alla *Regola*, dalle sollecitazioni nei confronti dei novizi a lasciare beni ai conventi, fino alla costruzione di edifici di grande prestigio, per giungere alla supposta impreparazione dei predicatori – che secondo Ubertino scartabellando qua e là confezionano sermoni compilati che recitano come gazze<sup>22</sup> – e dei missionari. È tra l'altro evidente che lo stesso carattere dello scritto, per giustificare l'azione in cui si inserisce, porta Ubertino a denunciare mancanze in ogni dove<sup>23</sup> mentre, da parte sua, la Comunità fornisce difese che talvolta suonano veramente d'ufficio<sup>24</sup>.

---

*Zur Vorgeschichte* cit., pp. 143-145, che è inserita all'inizio della confutazione da parte di Raimondo di Fronsac e Bonagrazia da Bergamo, *Infrascripta dant*, edita *ibidem*, alle pp. 139-160, sulla base del manoscritto padovano di cui alla nota 6; ulteriore copia di quest'ultimo testo, incompleta, è segnalata in G. FUSSENEGGER, *Relatio commissionis in concilio Viennensi instituae ad decretalem "Exivi de paradiso" praeopardam*, in *Archivum franciscanum historicum*, 50 (1957), pp. 145-177, nello specifico p. 157 (cfr. <http://www.landesarchiv-ooe.at/xbcr/SID-989AB1EE-14C9C9B7/Dioezesanarchiv.pdf>, consultato il 7 aprile 2014, che però non conosce Fussenegger); su questo testo di Raimondo e Bonagrazia WITTNEBEN, *Bonagratia von Bergamo* cit., pp. 29-34; per la questione dello *spiritus libertatis* si veda ora il contributo di Riccardo Parmeggiani in questo stesso volume.

<sup>21</sup> UBERTINO DA CASALE, *Sanctitas vestra*, ed. cit., pp. 51-89. per un dettagliato esame dei vari punti di dissenso sull'osservanza regolare si può vedere in D. BURR, *The Spiritual Franciscans, From Protest to Persecution in the Century After Saint Francis*. University Park Pennsylvania, 2001, pp. 115-134.

<sup>22</sup> UBERTINO DA CASALE, *Sanctitas vestra*, ed. cit., p. 76: « scartabellando discent sermones compositos, quos proferunt aliis velut picca ».

<sup>23</sup> Un effetto involontariamente quasi comico è raggiunto dalla denuncia dell'episodio in cui i frati sottraggono l'abito di Carlino de Grimaldi steso ad asciugare, lo rovinano e lo nascondono, perché troppo umile, *ibid.*, pp. 65-66.

<sup>24</sup> P. es. RAIMONDO DE FRONSAC, *Sapientia hedicavit*, ed. cit., p. 123: « Quod vero mali promoveantur et boni opprimantur, dicimus non esse verum, ymo quod malorum rigida fiat in ordine punitio ».

Ci si è chiesti se queste accuse fossero fondate; per una parte, quella delle azioni tendenzialmente più atte a essere registrate nella documentazione, studi recenti, tra i quali spicca quello di Sylvain Piron sul convento di Santa Croce a Firenze, confermano che la situazione testimoniata dalle fonti documentarie non era lontana dalle descrizioni di Ubertino<sup>25</sup>. Opportunamente Piron ricorda anche quanto è emerso dalla pubblicazione del processo contro gli inquisitori veneti<sup>26</sup>, anche dagli studi di Luca Marcelli sul libro di entrate e uscite del convento di Fabriano, emergono prassi non facilmente compatibili con il dettato della Regola<sup>27</sup>. È vero che nel convento marchigiano le registrazioni iniziano nel 1326, un quindicennio scarso dopo il dibattito di cui ci stiamo occupando. Anche se, per scrupolo ulteriore, visto che in questi quindici anni cadono le bolle di Giovanni XXII, volessimo consultare fonti più risalenti, i registri di entrate e uscite (trasmessi solo in tardi *excerpta* settecenteschi) relativi al convento di Bologna non offrirebbero un'immagine molto diversa<sup>28</sup>.

---

<sup>25</sup> S. PIRON, *Un Couvent sous influence. Santa Croce autour de 1300*, in *Economie et religion. L'Expérience des ordres mendiants (XIIIe-XVe siècle)*, dir. N. Beriou - J. Chiffoleau, Lyon, 2009, pp. 321-355.

<sup>26</sup> PIRON, *Un couvent* cit., p. 324; sulle questioni padovane si veda A. RIGON, *Conflitti tra Comuni e ordini mendicanti sulle realtà economiche*, in *L'economia dei Conventi dei Frati Minori e Predicatori fino alla metà del Trecento*. Atti del XXXI Convegno internazionale (Assisi, 9-11 ottobre 2003), Spoleto, 2004, pp. 339-362.

<sup>27</sup> L. MARCELLI, *L'economia degli Ordini religiosi: il caso del convento di Fabriano in Presenze francescane nel Camerinese (secoli XIII-XVII)*, a cura di R. LAMBERTINI e F. BARTOLACCI, Ripatransone, 2008, pp. 127-148; da Marcelli si attende a breve la pubblicazione della sua tesi di dottorato sull'argomento; intanto, è disponibile uno studio sul convento di Avignone: C. LENOBLE, *L'exercice de la pauvreté. Économie et religion chez les franciscains d'Avignon (XIIIe-XVe siècle)*, Rennes, 2013.

<sup>28</sup> Per qualche accenno, in attesa di ulteriori studi su questa fonte preziosa ma complessa da valutare, mi permetto di rimandare a *Povertà volontaria ed "economia mendicante" nel basso Medioevo. Osservazioni sui risultati di recenti indagini*, in *Cristianesimo nella Storia*, 33 (2012), pp. 519-540; D. BURR, *Olivi e la povertà francescana*, Milano, 1992, pp. 23-28 riferisce di pratiche che sono registrate nei documenti relativi ai Minori di Bologna, pubblicati da B. GIORDANI, *Acta Franciscana e tabulariis bononiensibus deprompta*, Ad Claras Aquas (Quaracchi), 1927.

A ben vedere, anche dalle risposte della medesima Comunità emergono alcune ammissioni, vuoi quando si argomenta esplicitamente che taluni comportamenti si verificano, ma non sono in realtà contrari all'osservanza regolare, vuoi quando si dice che certe prassi riprovevoli non sono diffuse e, comunque, quando affiorano, sono dovutamente punite dalle autorità dell'Ordine<sup>29</sup>. A questo si aggiungano i documenti e gli interventi dei ministri generali stessi, come Giovanni da Morrovalle o Gonsalvo di Balboa, tutt'altro che teneri nei confronti di Ubertino e delle sue posizioni, che pure hanno condannato prassi che egli stesso denuncia<sup>30</sup>.

Lasciando da parte alcune contraddizioni che direi di dettaglio ( per Ubertino i frati vanno troppo spesso *calciati*, per la Comunità praticamente mai<sup>31</sup>) pare che il dissenso sull'Os-

<sup>29</sup> RAIMONDO DE FRONSAC, *Sapientia bedificavit*, p. 101: « respondetur pro parte ordinis, quod si alii incedant calciati, nisi qui necessitate coguntur, puniuntur »; p. 123 « ordo cum misericordia iuste punit »; cfr. anche *Religiosi viri*, ed. cit., p. 61: « et si aliquando Guardiani vel infirmarii inveniuntur deficere, graviter puniuntur... quod si non fecerit, graviter puniretur a prelati superioribus ».

<sup>30</sup> È lo stesso Ubertino, *Rotulus iste*, ed. cit., p. 112, a riconoscere l'impegno di Giovanni in questo senso; manca una trattazione aggiornata su questa figura, e L. CERQUETELLA, *Giovanni Minio da Morrovalle. Frate Minore e Cardinale*, Morrovalle, 2001, non colma questa lacuna; per la lettera di Gonsalvo al ministro provinciale di Toscana, cfr. L. WADDING, *Annales Minorum*, VI, Ad Claras Aquas, 1931, pp. 194-195; cfr. anche G. FUSSENEGGER, *Gunzalvus Hispanus, minister generalis, visitat provinciam Thuscie*, in *Archivum Franciscanum Historicum*, 45 (1952), pp. 227-231; rilevanti a questo proposito anche le Costituzioni generali promulgate nel capitolo generale di Padova del 1310, ora edite in *Constitutiones Generales ordinis Fratrum Minorum*, II, (saeculum XIV/1), edd. C. Cenci e R. G. Mailleux, Grottaferrata, 2010, pp. 3-45.

<sup>31</sup> UBERTINO DA CASALE, *Rotulus iste*, ed. cit., p. 101: « Et contrarium multi fratres faciunt, qui sine coactiva necessitate calceamentis communiter utuntur »; nella risposta sottoscritta da molti esponenti della comunità, *Religiosi viri*, edita in A. CHIAPPINI, *Communitatis responsio 'religiosi viri' ad rotulum fr. Ubertini de Casali*, in *Archivum Franciscanum Historicum*, 7 (1914), pp. 659-75 e 8 (1915), pp. 56-80; sulla base del codice Capestrano, Biblioteca del Convento di S. Giovanni da Capestrano, XX (ma cfr. DELORME; *Notice et extraits* cit., in part. p. 21, testo pp. 67-72), alla p. 673 si legge « Nam certum est quod fratres ordinis minorum vadunt consuetu-

servanza regolare sia soprattutto sul valore da attribuire alle violazioni della disciplina regolare e sulle modalità di risoluzione del problema. Così, nel trattato *Sanctitas vestra* Ubertino dichiara che l'atteggiamento della Comunità precipita l'Ordine nel ridicolo<sup>32</sup>, mentre Raimondo di Fronsac, nella *Sapientia bedificavit*, osserva che una *pitancia* ogni tre anni, in occasione dei capitoli generali, non è quell'*horrendum flagitium* che pare all'*opponens*<sup>33</sup>, oppure obietta che, se anche qualche volta le disposizioni sulla destinazione dei beni dei novizi non sono state osservate, non è questione sulla quale *molestare sedem apostolicam*<sup>34</sup>. Sul modo di risolvere la questione dell'inosservanza il contrasto è di conseguenza ancora più netto: com'è evidente, per la Comunità le autorità dell'Ordine sono in grado di compiere tutto quanto è necessario<sup>35</sup>, mentre per Ubertino urge

---

dine disalciami, et quod realiter nullus frater dicti ordinis, absque necessitate, calcatus incedit etiam in regionibus frigidissimis ut in Anglia et Alemania ».

<sup>32</sup> UBERTINO DA CASALE, *Sanctitas vestra*, ed. cit., p. 71: « Et bene esset eis, si possent deo probare, quod essent viri pauperes ewangelici, ex hoc solo, quod dominus papa habet proprietatem et dominium omnium rerum, quibus utuntur, et ipsi habunde et deliciose omnia consumant sine promisse observancia paupertatis. Ridiculum est apud omnes audientes ». Id., *Super tribus sceleribus*, ed. cit. p. 148: « Expropriatio autem domini, sine usu moderato vel cum usu relaxato ex intentione, stoliditatem capitis et statum non tam religiosum quam gularidicum protestatur ».

<sup>33</sup> RAIMONDO DI FRONSAC, *Sapientia bedificavit*, ed. cit., p. 103: « Quod pitantie semel in tribus annis fiant in capitulis generalibus, non est clamandum fore tam horrendum flagitium ».

<sup>34</sup> RAIMONDO DI FRONSAC, *Sapientia bedificavit*, ed. cit., p. 97: « Et si aliquando aliquis induxisset ingredientem, ut faceret helemosinam fratribus pauperibus, eorum miseriis condolens, quod tamen non permittitur fieri, hoc non esset tam horrenda et tam intollerabilis iniquitas, ut opponens clamat; nec sunt hec talia scelera in communitate, ut debuisset opponens super hiis sedem apostolicam molestare ».

<sup>35</sup> RAIMONDO DI FRONSAC, *Sapientia bedificavit*, ed. cit., p. 97: « Ad hoc pro parte ordinis respondetur, quod fratres non inducunt novitios ad talia legata, et si aliquando aliquis hoc faceret, corripere et puniretur », cfr. anche RAIMONDO DI FRONSAC e BONAGRAZIA DA BERGAMO, *Infrascripta dant*, edito in EHRLE, *Zur Vorgeschichte* cit., pp. 141-160, nello specifico p. 146: « certum est, quod ordo habet duras

una *reformatio* radicale; anzi, la *Sanctitas vestra* ne propone due: la prima, che lo stesso frate da Casale considera *parva*, consisterebbe nel dare libertà a chi vuole osservare la regola secondo l'*intencio* di Francesco, e nell'esigere dagli altri che osservino per lo meno la *Exiit qui seminat*<sup>36</sup>. Tuttavia, Ubertino considera questa soluzione poco duratura e propone una *reformatio* vera che suggerisce infine una distinzione tra frati che intendano seguire la Regola *pure et simpliciter sicut sonat*, e gli altri cui il pontefice – chiamato in queste pagine conclusive *viciarius Dei* – proponga una regola coerente alle loro scelte di vita<sup>37</sup>.

## 2. LA *EXIIT QUI SEMINAT* E L'ERMENEUTICA DELLA REGOLA

Se il dissenso è netto su come porre rimedio ai mali di cui si riconosce l'esistenza, pur con accentuazioni ben diverse in particolare con l'infittirsi del dibattito, emerge la controversia sull'ermeneutica dei testi fondamentali, la *Regola* e la *declaratio*, il termine più frequente, nei testi in questione, a essere utilizzato per designare la *Exiit qui seminat* di Niccolò III, suggerendo così anche la sua accettazione come termine ulti-

---

et fortes constitutiones contra fratres in edificiis excedentes, et quod, si ad notitiam generalium ministrorum pervenerit, quod fratres in aliquibus locis excesserint in talibus, excessus huiusmodi punietur ». Questo scritto, edito da Ehrle sulla base del manoscritto padovano (v. nota 6), è datato ai mesi centrali del 1311; cfr. WIT-  
TNEBEN, *Bona gratia von Bergamo* cit., pp. 29-34.

<sup>36</sup> UBERTINO DA CASALE, *Sanctitas vestra*, ed. cit., p. 86: « Concludo, quod reformatio parva et parum duratura et apparens est, quod mandetur, quod nullus inpediatur, qui velit servare regulam secundum intencionem beati Francisci, sicut sonat littera... et mandetur quod plene declaracio ad minus a relaxatis aliis observetur ».

<sup>37</sup> UBERTINO DA CASALE, *Sanctitas vestra*, ed. cit., p. 87: « ...si dicerent, se nolle vel non posse, daretur eis modus vivendi laxior, sic quod vita et professio concordarent verbis apertis...Et ista regula, sicut est a patre nostro beato Francisco instituta, daretur illis, qui eam servare pure et sine glossa cupiunt et se reputant dei auditorio posse adimplere ».

mo di interpretazione autorevole della *Regola* stessa. Pur lasciando intendere, soprattutto all'inizio della controversia, che la *Regola* può essere sufficiente chiave interpretativa a se stessa<sup>38</sup>, Ubertino – pressato anche dalle insinuazioni degli avversari<sup>39</sup> – accetta la sfida dell'interpretazione della *Regola* sulla base della *Exiit*. È stato opportunamente notato che Ubertino – soprattutto nelle prime battute dello scontro – fa ripetutamente ricorso all'*intentio* di Francesco<sup>40</sup>. Tuttavia, di fronte ad avversari, come Raimondo di Fronsac, che rispondono semplicemente non ritrovare *in scriptis* l'*intentio* di Francesco, o si chiedono con pesante ironia come il *calumniator* possa conoscere l'*intentio* del Fondatore<sup>41</sup>, Ubertino deve misurarsi anche sul loro campo. Come è noto, reagendo ad attacchi esterni all'Ordine, sia da parte di esponenti del clero secolare, sia di membri dell'Ordine dei Predicatori, la *Exiit* aveva ribadito che i frati sono tenuti « ea tantum observanda consilia quae in ipsa regula preceptorie vel inhibitorie seu sub verbis equipollentibus exprimuntur »<sup>42</sup>. Nella *Declaratio* della Comunità

<sup>38</sup> UBERTINO DA CASALE, *Sanctitas vestra*, ed. cit., p. 87: « ...Cum enim tota lictera regule simpliciter, sicut iacet, sit observabilis nec aliquid in ea sit figurale vel ceremoniali, iniquitas est vel cecitas dicere, quod non debeat ad licteram servari ».

<sup>39</sup> RAIMONDO DE FRONSAC, *Sapientia bedificavit*, ed. cit., p. 99: « Unde iste non occulte sed manifeste declarationi contradicit... ».

<sup>40</sup> UBERTINO DA CASALE, *Rotulus iste*, ed. cit., p. 94: « Item tam in hoc articulo quam in omnibus aliis articulis regule multum attendenda est intentio expositio et expressio beati Francisci... Unde et dominus Nicholaus et dominus Gregorius de eius intentione magnam vim faciunt »; per la centralità di questo concetto si veda p. es.: E. PASZTOR, *Intentio beati francisci: il percorso difficile dell'ordine francescano (secoli XIII - XV)*, Roma, 2009.

<sup>41</sup> RAIMONDO DE FRONSAC, *Sapientia bedificavit*, ed. cit., p. 98: « Cum dicit, quod hec est intentio beati Francisci, hoc non invenio in scriptis »; p. 136: « Non ergo arroget quisquam melius scivisse intentionem beati Francisci quam romani pontifices, qui regulam secundum sancti intentionem se referunt declarasse ».

<sup>42</sup> NICCOLÒ III, *Exiit qui seminat*, 6, edita in *Seraphicae legislationis textus originales*, Ad Claras Aquas (Quaracchi), 1897, p. 189; cfr. anche R. LAMBERTINI, *Apologia e crescita dell'identità francescana (1255-1279)*, Roma, 1990, in part. pp. 171-181.

sull'*usus pauper*, il richiamo a queste parole della *Exiit* serve a sostenere che i frati sono tenuti a quegli "usi poveri" che sono espressi come precetti nella Regola, mentre altri sono solamente *consilia*<sup>43</sup>. Nel trattato *Super tribus sceleribus*, che risponde alla Dichiarazione della Comunità, Ubertino controbatte proponendo alcuni principi di ermeneutica del testo: dopo aver distinto tra *verba expresse praeceptoria, expresse inhibitoria, concessoria e monitoria*<sup>44</sup>, ricorda che molte espressioni non sono riconducibili *vocaliter* a queste categorie, ma possono esserlo applicando ulteriori criteri, cogliendo quindi quella *aequipollentia* cui fa riferimento la *Exiit*<sup>45</sup>. Tra gli ulteriori criteri, Ubertino enumera la presenza di espressioni che quanto al significato siano riconducibili ad una proibizione o a un comando, dove p. es. si incontra l'uso del verbo *iniungo*, o dell'impersonale *teneantur*, quando il verbo *debere* è posto in una funzione principale nella proposizione; va tuttavia considerata anche la connessione con un'espressione "precettiva". Ci sono poi elementi rilevanti che emergono più dal contesto che dal testo, come per esempio il tenore della professione dei frati, l'uso comune, le consuetudini, le dichiarazioni papali: se infatti,

---

<sup>43</sup> *Circa materiam de usu paupere*, edita in HEYSSE, *Ubertini de Casali opusculum* cit., p. 122: « Dicendum, quod nullus nostrum negat, quin ad aliquem usum pauperem teneamur, puta ad illum qui exprimitur in regula et eo modo quo exprimitur; non enim debemus equitare, nec portare calciamenta, nec induere vestimenta pretiosa. Et dicimus eo modo quo exprimitur, quia "precepta ut precepta et consilia ut consilia" servare debemus, ut dicit decretalis *Exiit* ».

<sup>44</sup> UBERTINO DA CASALE, *Super tribus sceleribus*, ed. cit., p. 133: « ...In Regula quedam sunt expresse preceptoria, ut ibi: "Precipio firmiter eis ut obediant suis Ministris", cap. x; quedam expresse inhibitoria ... quedam sunt expresse informatoria seu concessoria ... quedam expresse monitoria... ».

<sup>45</sup> *Ibidem*: « Alia sunt que non expressam habent monitionem seu exhortationem, nec expressam informationem, nec expressum preceptum, nec expressam prohibitionem vocaliter ... Et ista verba sunt reducenda ad aliquem dictorum modorum quatuor predictorum, scilicet per equipollentiam vel ad modum preceptorium, vel ad modum inhibitorium, vel ad modum instructorium, vel exhortatorium ».

osserva Ubertino, i frati fossero stati convinti del carattere non obbligante di alcune espressioni della *Regola*, non avrebbero chiesto un'interpretazione autorevole del pontefice, ma avrebbero normato la questione tra di loro<sup>46</sup>. Inoltre Ubertino aggiunge anche la distinzione tra *sonare vocaliter* e *sonare realiter*, tra significato apparente e significato profondo di un'espressione<sup>47</sup>.

Senza dubbio, si tratta unicamente di un abbozzo di proposta ermeneutica<sup>48</sup>, non pienamente sviluppato nel fuoco della polemica, e palesemente finalizzato a contrastare la possibilità di una strategia interpretativa più restrittiva che, limitando il numero degli elementi lessicali che identificano un precetto, diminuisse anche l'estensione dei vincoli cui il frate era legato in forza del voto. In effetti, i *magistri* della Comunità sosterranno che non tutte le espressioni che contengono un verbo al modo imperativo costituiscono precetti. In modo significativo, entrambe le parti concordano sul principio che la forma lessicale deve essere interpretata grazie al contesto, ma Ubertino per sostenere che non solo alcune espressioni della *Regola* denotano un precetto, mentre la Comunità ribadisce che non tutte quelle espressioni possono assumere valore obbligatorio<sup>49</sup>. Nasce in questo modo un "conflitto delle in-

---

<sup>46</sup> UBERTINO DA CASALE, *Super tribus sceleribus*, ed. cit., pp. 133-135.

<sup>47</sup> UBERTINO DA CASALE, *Super tribus sceleribus*, ed. cit., p. 147: « Licet enim hoc non sonet forte vocaliter, sonat tamen realiter ».

<sup>48</sup> Su dibattiti medievali a proposito della semantica del verbo imperativo, nel periodo precedente Ubertino, cfr. C. MARMO, *La semantica del verbo nella grammatica e nella teologia tra XII e XIII secolo*, in *Medieval Theories on Assertive and non-Assertive Language*. Acts of the 14th European Symposium on Medieval Logic and Semantics (Rome, June 11-15, 2002), a cura di A. MAIERÙ e L. VALENTE, Firenze, 2004, pp. 185-206.

<sup>49</sup> *Responsiones ad obiectiones* edito in DELORME, *Notice* cit., pp. 67-72, in part. p. 69: « ex verbo imperativi modi non potest argui obligatio preceptorum. Nec dicit Ordo quin aliqua in Regula posita sub verbis imperativis obligent, sicut illud "Faciant divinum officium", quod ratione materie debet intelligi ut preceptum »; il riferimento polemico è il brano di UBERTINO DA CASALE, *Rotulus iste*, ed. cit., p. 131:

terpretazioni” difficilmente risolvibile, di fronte alla non – esauribile polisemicità potenziale di un testo, ma che come esito – almeno mi pare – potrà avere la tendenza a confezionare elenchi di precetti oppure *consilia* estratti dalla Regola, una tendenza che già si vede all’opera nella stessa *Exivi de Paradiso*, ma che ha un esempio significativo, per non citarne che uno solo, nel *Tractatus de praeceptis* del ministro generale Gonsalvo, redatto poco dopo il Concilio di Vienne<sup>50</sup>.

### 3. L’USO POVERO

Le fonti ci informano, in realtà, su di un ulteriore, notevole elemento di dissenso tra Ubertino e la Comunità: la questione dell’uso povero. Si tratta, tra l’altro, di una questione divenuta scottante con Olivi, e che Ubertino eredita dal suo modello intellettuale. I termini della discussione sono per altro noti alla storiografia. Per Ubertino, come per Olivi, l’*usus pauper* è parte integrante del voto del francescano<sup>51</sup>, per cui il mancato rispetto di questa modalità d’uso costituisce una grave infrazione della promessa compiuta entrando nell’Ordine. Per la Comunità, questa dottrina costituisce un’interpretazione indebita della *Regola*, che obbligherebbe – per voto – solo al-

---

« .. nota, quod ex voto nostre professionis tenemur ad eorum observantiam, que in regula sub verbis obligatoriis indicuntur. Si autem verba sub simplicibus futuro modi imperativi posita, puta dicendo: “et habeant” ... non sunt verba obligatoria, tota regula dissipatur et quasi annullatur... ».

<sup>50</sup> F. ELIZONDO, *El “tractatus de praeceptis” del ministro general Gonzalo escrito en 1312-1313*, in *Laurentianum*, 25 (1984), pp. 181-201; il metodo dell’enucleazione dei precetti è seguito già dalla relazione preparatoria alla *Exivi de Paradiso*, edita da FUSSENEGGER, *Relatio commissionis* cit., pp. 158-176; e adottato nella *Exivi* stessa; sulla questione complessiva dei tentativi di enucleare dalla Regola elenchi di *precepta* e *consilia*, si veda F. ELIZONDO, *Disquisitio historica de praeceptorum descriptione et enumeratione in regula franciscana*, in *Collectanea Franciscana*, 37 (1967), pp. 250-285.

<sup>51</sup> Sulla problematica del voto religioso si veda il recente A. BOUREAU, *Le désir dicté. Histoire du vœu religieux dans l’Occident médiévale*, Paris, 2014.

l'obbedienza, alla castità e alla rinuncia a qualsiasi proprietà e titolo proprietario. Ubertino – con Olivi – obietta che una rinuncia alla proprietà senza che vengano posti limiti all'uso è monca e sconfina nell'ipocrisia. La Comunità ribatte che l'*usus pauper* è un concetto fluido, non definibile con chiarezza e distinzione; di conseguenza, non può essere oggetto di un voto. Fin qui, si tratta di cose note, portate alla luce con chiarezza da molti studiosi, tra i quali spicca David Burr<sup>52</sup>. D'altro canto, la recente edizione di Gian Luca Potestà ci conferma che Ubertino non ha mai abbandonato questa posizione, anche negli scritti redatti come risposta al quesito di Giovanni XXII sulla povertà di Cristo e degli Apostoli: in *Ego sum via* si legge infatti ancora che la perfezione evangelica, nella sua essenza, obbliga chi la professa all'*usus pauper*<sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup> BURR, *Olivi* cit. in particolare pp. 131-154; ho aderito alla sua interpretazione nel mio *Die Kontroverse um den usus pauper – Eine Gewissensfrage – in Ringen um die Wahrheit. Gewissenskonflikte in der Christentumsgeschichte*, hrsg. von M. DELGADO, V. LEPPIN und D. NEUHOLD, Fribourg - Stuttgart, 2011, pp. 111-120.

<sup>53</sup> UBERTINO DA CASALE, *Ego sum via*, edito in G. L. POTESTÀ, *Ubertini de Casali tractatus de altissima paupertate Christi et apostolorum eius et virorum apostolicorum, edizione critica*, in Oliviana [Online], 4 | 2012, Messo online il 31/12/2012, consultato il 4/4/2014. URL : <http://oliviana.revues.org/478> : « Ex quibus clare patet quod forma evangelice perfectionis ad usum pauperem suos professores astringit, et a domino providendum sibi in futurum pro necessitate nondum imminente. Omnia enim illa que Christus in illis verbis ponit de directo spectant ad modificationem usus pauperis plus quam ad abdicationem domini »; più avanti: « .In quibus verbis evidenter et expresse et ex proposito et pluries omnia que ad usum pauperem spectant, in evangeliiis posita a Christo et supra recitata, dicit esse precepta Christi. Et certe hoc non est verum proprie, nisi solum respectu perfectorum, qui perfectionem evangelicam voverunt ratione voti quod fecerunt. Et iterum nota quam proprie stricte et clare usum pauperem explicat auctoritate apostoli Pauli, subdens quod hec, sub illa explicatione posita, sunt mandata Christi, quibus precepit omnem superfluitatem abscidi a nobis, et quod propter hoc circumcidi voluit et ipse. Sic mandata hec ad litteram implevit »; Sulla medesima linea anche un ulteriore intervento di Ubertino durante i dibattiti suscitati da Giovanni XXII: *Reducendo igitur ad breviteratem*, edito in C. T. DAVIS, *Ubertino da Casale and his Conception of altissima paupertas*, in *Studi Medievali*, 3a s., 22 (1981) pp. 1-56, nello specifico pp.

Lasciando da parte – per ragioni metodologiche – l’affermazione di Ubertino secondo la quale la Comunità rifiutava questa tesi – e di conseguenza rigettava Olivi – per poter giustificare le proprie violazioni della Regola<sup>54</sup>, mette conto delineare brevemente le posizioni ai tempi della *magna disceptatio*. Nel trattato *Circa materiam de usu paupere* i rappresentanti della Comunità scrivono che la *paupertas* può essere intesa in due modi, come rinuncia al dominio, e in questo senso è oggetto del voto del frate minore, ma anche come penuria e ristrettezza nell’uso. In questo secondo modo, non fa parte del voto, ma fa pienamente parte dei *condecencia status*<sup>55</sup>. Inoltre, i maestri affermano di riconoscere di essere tenuti a qualche *usus pauper*, come non usare cavalcature o indossare vesti preziose.

Ubertino, da parte sua, risponde che invece sia l’*abdicio* sia l’*usus pauper* sono come parti sostanziali del voto, e dice che quando si parla di *condecencia* i sensi possibili sono due, a secondo che il termine *condecencia* implichi la necessità o meno: nel primo caso, concorda. Nel secondo, ovviamente, no<sup>56</sup>.

---

49-56. Sulla posizione di Ubertino nella disputa sulla povertà di Cristo e degli apostoli, cfr. anche A. TABARRONI, *Paupertas Christi et Apostolorum. L’ideale francescano in discussione*, Roma, 1990, pp. 62-70.

<sup>54</sup> Questo *argumentum ad hominem* è già accennato nello scritto *Sanctitas vestra*, ed. cit., p. 88: « et probabiliter credo, quod fuit malum motivum et modus peior destructionis eorum, quia ipse [s’intende Olivi] singulariter exprimebat in suis scriptis transgressiones in observancia paupertatis, quas summe, qui hoc fecerunt, timuerunt ad communem noticiam pervenire, quia non videntur habere animum corrigendi ».

<sup>55</sup> *Circa materiam de usu paupere*, ed. cit., p. 116: « Alio modo accipitur paupertas pro penuria et artitudine in usu. Et secundum istum intellectum aliquando accipitur penuria et artitudo in usu rerum quibus Fratres utuntur, ut est illud “Fratres omnes vestimentis vilibus induantur” et “quod non debeant equitare” et huiusmodi. Et aliquando conceditur usus sine penuria et artitudine, ut est illud “de omnibus cibis qui apponuntur eis, liceat manducare”. Et isto secundo modo non est de voto sed de condecencia status ».

<sup>56</sup> UBERTINO DA CASALE, *Super tribus sceleribus* cit., pp. 143-144.

Se la Comunità si lamenta della vaghezza del termine *usus pauper*<sup>57</sup>, Ubertino potrebbe quindi lagnarsi dell'equivocità di "condecencia"<sup>58</sup>. Tentando di esemplificare, andare a cavallo è proibito dalla *Regola* (salvo in caso di necessità); su questo entrambi sono d'accordo: per Ubertino e i suoi questo fa parte dell'obbligo all'*usus pauper* implicato dalla *Regula*, per gli altri si tratta di una disposizione *condecens* allo stato di frate minore. Potrebbe venire spontaneo chiedersi se questa *altercatio* non sia solo *verbalis*, come suggeriscono – in verità solo a fine retorico – lo stesso Raimondo di Fronsac e Bonagrazia da Bergamo<sup>59</sup>. L'idea che i difensori dell'Ordine fossero nel giusto in questa loro obiezione influenza forse ancora la storiografia, che si accontenta da tempo di fare riferimento alle trascrizioni più che centenarie o quasi dei grandi pionieri di questi studi, senza ritenere che valga la pena investire su di un miglioramento dello stato delle fonti a nostra disposizione<sup>60</sup>.

---

<sup>57</sup> RAIMONDO DI FRONSAC e BONAGRAZIA DA BERGAMO, *Infrascripta dant*, ed. cit., p. 154: « Hec autem verba, scilicet dicere, usus pauper est de substantia sive essentia regule, adeo sunt obscura, quod etiam inter sapientes dubitationem pariunt et multo fortius inter minus sapientes vel novitios, quorum conscientie illaquearentur, si determinaretur usum pauperem esse de substantia regule supradicte ».

<sup>58</sup> Cfr. UBERTINO DA CASALE, *Super tribus sceleribus*, ed. cit., p. 165.

<sup>59</sup> *Ibid.* (n. 57), p. 153: *hec verbalis altercatio de usu paupere*; p. 154: « Quia igitur introducitur hec superflua scilicet et verbosa disputatio, et non sufficit omnibus fratribus dicere, quod tenentur ad regule et declarationis observantiam ».

<sup>60</sup> Basti riflettere sulle date cui risalgono le edizioni dei testi utilizzati, con l'eccezione dei lavori di Charles T. Davis e di Gian Luca Potestà; dello stato editoriale del trattato *Sapientia bedificavit* si è detto alla nota 6; si auspicano anche ulteriori indagini sul ms. Città del Vaticano, Borghes. 85, che ai ff. 92r-94v e 114r-117v, che contiene frammenti di Bonagrazia non ancora pienamente utilizzati, cfr. sulla scia di Anneliese Maier, WITTNEBEN, *Bonagratia von Bergamo* cit., p. 20, n. 21; si veda per ora S. PIRON, *Autour d'un autographe (Borgh. 85, fol. 1-11)*, in *Oliviana* [En ligne], 2 | 2006, mis en ligne le 24 mars 2006, consulté le 07 avril 2014. URL : <http://oliviana.revues.org/40>, che affronta tuttavia i primi fogli del manoscritto; sulla possibile rilevanza di questi dibattiti per lo sviluppo della concezione dei diritti di proprietà, sulla quale tanto si discute in numerose pubblicazioni, si veda ora J. W. ROBINSON, *Property Rights in the Shift from "Community" to "Michaelist"*, in *Rivista internazionale di diritto comune*, 22 (2011), pp. 141-181.

Al di là dell'impressione di una "guerra di parole", tuttavia, è possibile cogliere una divergenza più profonda. Non si tratta esclusivamente della circostanza evidente che una violazione del voto diviene immediatamente peccato mortale, mentre non è lo stesso per un atto non conforme alla decenza che si accompagna allo stato di chi professa un determinato voto, come già la Comunità aveva evidenziato<sup>61</sup>. Bisogna infatti tener conto del fatto che Ubertino – come Olivi – sostiene che l'*usus pauper* non è violato da un unico gesto difforme, ma da una pratica continuata: Ubertino scrive che l'*usus pauper* non si infrange « uno actu, nisi multum enormi, ruptura mortali »<sup>62</sup>. Di conseguenza, come aveva già efficacemente spiegato Burr a proposito di Olivi e dei suoi avversari, per nessuna delle due teorie contrapposte un viaggio a cavallo costituisce un peccato mortale<sup>63</sup>. Piuttosto, il punto di dissenso più netto risalta, ancora una volta, dal *Super tribus sceleribus*, nella parte iniziale, in cui Ubertino dichiara che *usus pauper* per lui significa la « consuetudo vivendi et utendi rebus simplicis facti usu, quam Christus et eius mater... communiter tenuerunt »<sup>64</sup>. L'*usus pauper* è quindi una consuetudine, uno stile di vita, non un insieme di precetti, siano essi più o meno rigorosi. La differenza esistente tra un singolare e un plurale, tra l'*usus pauper* preferito da Ubertino e gli *usus pauperes* ammessi anche dalla Comunità<sup>65</sup>, è quindi molto più

---

<sup>61</sup> RAIMONDO DI FRONSAC e BONAGRAZIA DA BERGAMO, *Infrascripta dant*, ed. cit., p. 154, citato sopra, alla nota 54; ma si veda anche: RAIMONDO DI FRONSAC, *Sapientia bedificavit*, ed. cit., p. 96: « Ex predictis liquere valet apertius, quod quantum ad vim obligationis concordat opponens cum hiis, que per ordinem olim sunt dicta, scilicet quod ad ea, que in regula sunt posita obligatorie, fratres tenentur; ad alia vero non tenentur sic, quod peccent mortaliter ex transgrediendo. Sed in hoc differt a dictis per ordinem, quia ipse dicit, nos ad omnia tam consilia quam precepta teneri ex voto ».

<sup>62</sup> UBERTINO DA CASALE, *Super tribus sceleribus*, ed. cit., p. 124: « Et hec consuetudo sive habitus non rumpitur uno actu, nisi multum enormi, ruptura mortali ».

<sup>63</sup> D. BURR, *Introduction a Petrus Iohannis Olivi, De usu paupere. The Quaestio and the Tractatus*, ed. by D. Burr, Firenze - Perth, 1992, pp. XXXII-XXXVI.

<sup>64</sup> UBERTINO DA CASALE, *Super tribus sceleribus*, ed. cit., p. 124.

<sup>65</sup> Lo faceva notare, in verità parlando della *Exivi*, già D. SEGOLONI, nel suo lungo intervento alla Tavola Rotonda, in *Chi erano gli Spirituali*. Atti del III Convegno Inter-

che grammaticale e si colloca ad un livello più profondo ancora della contrapposizione tra “rigorismo” e “realismo” (“lassismo” è troppo connotato in senso derogatorio), perché a ben vedere, è la Comunità a sostenere con rigidità che ogni infrazione del voto è di per sé stessa peccato mortale, mentre Ubertino pensa che ciò non sia vero, che il frate Minore possa cioè anche compiere azioni contrarie a ciò che fa parte integrante del suo voto, senza macchiarsi di una colpa grave<sup>66</sup>.

La distanza tra le due posizioni emerge con ulteriore chiarezza più avanti nel *De tribus sceleribus*, dove Ubertino affronta l'affermazione della Comunità secondo la quale, in realtà, l'atto di uso del povero e del ricco, non si distinguono in sé (un povero può dormire nel letto del ricco che lo ospita), ma si qualificano perché il primo ha rinunciato alla proprietà, e quindi usa di quel bene come “non suo”. Ubertino ribatte che i due usi non sono identici, perché nella cura e nel *modus habendi* si differenziano<sup>67</sup>. In modo coerente, nel *Sanctitas vestra*, aveva sostenuto che i frati, utilizzando continuativamente beni che non si addicono alla loro condizione, ne divengono pro-

---

nazionale (Assisi, 16-18 ottobre 1975), Assisi, 1976, pp. 288-301, a p. 299; per un brano che implica la pluralità degli *usus pauperes*, si veda sopra, alla nota 43.

<sup>66</sup> *Sapientia bedificavit*, ed. cit., p. 96: « teneri ex voto est obligari; ipse autem opponens dicit, nos ad consilia teneri ex voto et non obligari, ut transgrediens peccet mortaliter transgrediendo; et hec sunt contradictoria »; UBERTINO DA CASALE, *Super tribus sceleribus*, ed. cit., p. 162: « Quod subdis quod “ubicumque quis transgreditur votum, peccat peccato mortali » , respondeo quod si per transgressionem intelligas evacuationem voti enormem, sic verum est quod peccat mortaliter, si vero intelligas quod circa materiam ipsius voti quelibet offensa sit semper, de genere suo, mortale, sic est erroneum et insanum »; p. 163: « Non igitur oportet quod quantitas usus pauperis determinetur in puncto, cuius medium non est punctabile, nec secundum uniformitatem rationalem, set potius secundum quod recta ratio dicat, pensatis debitis circumstantiis, secundum diversitatem personarum, negotiorum, temporum et locorum ».

<sup>67</sup> UBERTINO DA CASALE, *Super tribus sceleribus*, p. 166: « Quando autem pauper evangelicus in domibus alienis comedit, de eis qui sibi apponuntur, sobrie, sicut decet statum suum, non propter hoc dicitur habere usum divitem et opulentum, ymo usus talis pauperis et divitis differt multum et in cura et in modo utendi ».

prietari, perché l'assunzione della proprietà da parte del pontefice vale unicamente per i beni che la *Regola* consente a chi la professa<sup>68</sup>. Da questo punto di vista, è stata felice la scelta di Agamben, quando per dare la parola a Ubertino ha riportato un brano in cui egli sostiene che, nell'uso, l'atto e il suo oggetto sono correlativi<sup>69</sup>. Nella concezione del portavoce degli Spirituali nella *disceptatio magna* la rinuncia alla proprietà è in qualche modo influenzata dall'uso.

Si confrontano quindi due modi di intendere l'uso; per la Comunità, si tratta di un elemento materiale, determinato dallo stato giuridico di chi lo compie: per riproporre un'espressione forgiata da Capitani in un saggio involuto, aspro ma fondamentale, *Ipotesi sociali del francescanesimo*, per Bonagrazia da Bergamo l'uso è mera fungibilità<sup>70</sup>. Ubertino, al contrario, utilizza il linguaggio dell'etica aristotelica per affermare che nella scelta di povertà evangelica l'*abdicationis iuris* costituisce l'*habitus*, l'*usus pauper* l'operazione, fine e completamente dell'abito virtuoso<sup>71</sup>. La controversia stessa costringe en-

---

<sup>68</sup> UBERTINO DA CASALE, *Sanctitas vestra*, ed. cit., p. 83: « Ut autem appareat, quomodo ex relaxatione usus incidunt in usurpacionem domini, de cuius abdicatione singulariter gloriantur, volo ostendere, quod in multis proprietarii comprobantur. Nam omnium rerum, quorum usum facti fratribus licet habere, dominus papa dominium et proprietatem suscipit ... Ex premissa ergo receptione domini pape patet, quod non transit in suum dominium, nisi illud quod recepit, sed non recepit nisi dominium illarum rerum, quarum usum facti fratribus licet habere ... omnium ergo superfluum talium dominium non transit in papam ... ergo talium convincuntur fratres esse proprietarii, cum illarum rerum non possint dominium aliud demonstrare ».

<sup>69</sup> Si veda G. AGAMBEN, *Altissima povertà. Regole monastiche e forma di vita*, Vicenza, 2011, pp. 156-157; alcune, parziali osservazioni sull'interpretazione di Agamben nel mio *La filosofia contemporanea legge Francesco d'Appignano: Altissima povertà di Giorgio Agamben*, in Atti del VI Convegno Internazionale su Francesco d'Appignano (Appignano del Tronto, 1-2 ottobre 2013), a cura di D. PRIORI, Jesi, 2014, pp. 146-152.

<sup>70</sup> O. CAPITANI, *Ipotesi sociali del francescanesimo medioevale. Orientamenti e considerazioni*, in *San Francesco*. Giornata lineea indetta in occasione dell'VIII centenario della nascita, Roma, 1985, pp. 39-57, ristampato in Id., *Figure e motivi del francescanesimo medioevale*, Bologna, 2000, pp. 11-30; l'affermazione cui si fa riferimento è a p. 19.

<sup>71</sup> UBERTINO DA CASALE, *Super tribus sceleribus*, ed. cit., p. 167: « ... cum habere

trambe le parti a ricercare sempre nuovi argomenti (e quindi ad approfondire le proprie posizioni) per sostenere le tesi di partenza, definisce progressivamente una distanza tra due modi di concepire l'uso, e quindi il rapporto più immediato con le cose del mondo, nonché la sua relazione con il diritto<sup>72</sup>. Da una parte il tentativo di tenere separati i due ambiti, in una sorta di indifferenza rispetto alla materia, dall'altra la persuasione che l'uso si determina in stretta connessione con le dimensioni del necessario e del superfluo, che non possono rimanere indifferenti al diritto. Come dire che tutti i francescani concordano, a questo punto, sul principio che la povertà sia "uscire dal diritto": il dissenso si registra sui modi con i quali si raggiunge e salvaguardia questa nuova dimensione.

Non potendo estendere in modo significativo le conoscenze sui testi relativi alla *magna disceptatio* rispetto allo stato attuale della storiografia, questo contributo ha proposto alcune piste di approfondimento della nostra comprensione della posta in gioco in una controversia in cui Ubertino fu protagonista. Non si è affrontata la questione di quale delle due posizioni contrapposte potesse avere "ragione", perché mi pare un interrogativo che, oltre a superare – come si è soliti dire – i limiti di questo contributo, vada al di là del mio compito come storico.

---

usum pauperem se habeat ad abdicacionem, sicut operatio ad habitum, id est sicut finis et perfectio eius. Propter quod Aristoteles felicitatem principaliter et complete dixit esse in actibus et operationibus virtutum. Igitur qui tollit a paupertate evangelica pauperem usum, tollit ab eo fructus eius precipuos ». Ubertino parla – con una certa prudenza – anche di analogia con il rapporto tra materia e forma; *ibid.*, p. 147: « Abdicatio enim proprietatis omnium se habet ad pauperem sive moderatum usum, sicut perfectibile ad suam perfectionem et quasi sicut materia ad suam formam »; come già notò Ehrle, l'idea di questa seconda analogia con concetti fondamentali della filosofia di Aristotele risale a Olivi, PIETRO DI GIOVANNI OLIVI, *Quaestio de usu paupere*, in *Id.*, *De usu paupere* cit., p. 35.

<sup>72</sup> A proposito della centralità della nozione di uso nella concezione francescana e non solo, cfr. G. TODESCHINI, *Il mercanti e il tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed Età Moderna*, Bologna, 2002, pp. 89-131; ma anche *Id.*, *Ricchezza francescana*, Bologna, 2004, pp. 55-107.

